

ALLE DIREZIONI REGIONALI
ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DI
TRENTO E BOLZANO
ALLA SEDE DI AOSTA

e. p.c.: ALLA DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI

OGGETTO: Marina Militare Italiana.

Parere tecnico di valutazione della esposizione ad amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per il personale militare imbarcato.

Si fa seguito alle precedenti istruzioni¹ con le quali veniva comunicato il rilascio in produzione della procedura Amianto Marina Militare (P.A.M.) finalizzata, come noto, alla trattazione delle domande del personale civile e militare, sia imbarcato che operante negli arsenali della Marina militare.

Ai fini della emissione delle relative certificazioni, sono stati avviati da tempo gli accertamenti tecnici il cui svolgimento è stato condizionato da alcuni vincoli, conseguenti alle modalità operative adottate dal Ministero Difesa, che di seguito si evidenziano:

- l'avvio dei predetti accertamenti a decorrere solo dal 2009, successivamente all'acquisizione dei primi curricula che hanno fornito elementi informativi indispensabili sulle qualifiche del personale imbarcato, sulle unità navali militari e sugli Enti terrestri;

¹ Nota della Direzione Centrale Prestazioni dell'8 agosto 2012, prot. n. 7612

- la necessità di intrattenere rapporti con i referenti del Ministero Difesa esclusivamente a livello centrale, ai fini dell'attività di verifica dell'esposizione del personale militare e civile della Marina. In considerazione sia di tale scelta, sia della specificità degli ambienti di lavoro della Marina militare, gli accertamenti sono stati svolti esclusivamente dalla CONTARP Centrale, senza il coinvolgimento delle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione regionali, salvo che per alcune attività di supporto nel corso dei sopralluoghi negli arsenali.

Considerato che il maggior numero di domande proviene dai dipendenti dello Stato Maggiore della Marina militare e che apposite Commissioni interne al Ministero Difesa hanno quasi completato la stesura dei curricula dei militari e dei civili, si è proceduto, in primo luogo, in stretta collaborazione con il predetto Ministero, alla acquisizione delle informazioni relative agli ambienti di lavoro della Marina militare. Per effetto di tale collaborazione, tuttora in corso, è stata esaminata dai tecnici dell'Istituto una considerevole mole di documentazione, relativa a circa mille unità navali utilizzate dalla Marina militare in un arco temporale di quasi un secolo. Sono stati inoltre effettuati diversi accessi agli arsenali militari, al fine di consentire alla Consulenza tecnica di esprimersi con cognizione di causa in merito agli accertamenti, risultati di particolare complessità. Occorre, infatti, evidenziare che gli ambienti di lavoro costituiti dalle unità navali militari non erano mai stati oggetto di indagine da parte dell'Istituto, diversamente dai siti terrestri.

In esito alla predetta attività istruttoria, in attesa del completamento degli accertamenti per il personale militare e civile di terra, per il personale civile imbarcato, nonché per il personale destinato al servizio aeronautico della Marina, è stato elaborato il parere tecnico per gli equipaggi delle unità navali.

In tale parere sono state individuate le figure professionali che hanno operato in ambienti in cui l'inquinamento di fibre di amianto aerodisperse ha determinato situazioni di esposizione "qualificata" nei termini di legge per l'ottenimento della certificazione ed eventualmente, previa valutazione dei presupposti di legge da parte dell'INPS, dei benefici previdenziali (legge n. 257/1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche e integrazioni).

Pertanto, il parere riporta:

- le unità navali e le imbarcazioni con presenza di materiali contenenti amianto, che hanno causato l'esposizione "qualificata";
- le attività che hanno comportato il rischio espositivo;
- le qualifiche professionali e le mansioni del personale impegnato in tali attività;
- il limite temporale fino al quale le condizioni degli ambienti di lavoro a bordo delle unità navali e delle imbarcazioni sono risultate tali da sottoporre il suddetto personale ad esposizione "qualificata".

Il parere ha identificato le mansioni del personale militare esposto, con riferimento alle qualifiche e alle categorie professionali secondo le denominazioni utilizzate dalla

Marina. Si deve tuttavia osservare che le mansioni individuate dalla CONTARP non trovano corrispondenza con le denominazioni riportate nei curricula emessi dalla Marina militare in quanto queste ultime rappresentano un aggregato di qualifiche e sono, quindi, caratterizzate da un grado di dettaglio minore.

Inoltre, la lista di unità navali che hanno esposto al rischio asbesto, allegata al parere CONTARP, riporta la denominazione ufficiale del naviglio (la sola presa a riferimento dalla CONTARP), diversamente dai curricula redatti dalla Marina militare nei quali sono stati utilizzati anche i nomi colloquiali/correnti delle unità navali.

La CONTARP ha quindi proceduto, con una serie di ulteriori valutazioni, a correlare le mansioni espresse nei curricula della Marina militare con quelle riportate nel parere ed ha redatto una ulteriore lista delle unità navali ritenute a rischio con tutte le denominazioni utilizzate nei curricula. Tali informazioni sono espone in un ulteriore documento, denominato "Indicazioni per l'applicazione del parere tecnico", che esprime la sintesi delle conclusioni del parere stesso e propone, attraverso un diagramma di flusso, il percorso logico per produrre la certificazione, agevolando la decodifica delle unità navali a potenziale rischio espositivo, anche al fine di evitare indebite esclusioni.

Premesso quanto sopra, le unità territoriali avranno cura di porre in essere l'attività istruttoria finalizzata alle certificazioni del personale militare imbarcato.

Non potranno, al momento, essere definite ed emesse le certificazioni relative a curricula "misti" del personale militare, cioè con periodi lavorativi afferenti sia alla PAT 808004 (personale militare navigante) che alla PAT fittizia 808006 (personale militare di terra). Per tali lavoratori la certificazione (che, come noto, deve includere tutti i periodi indicati nel curriculum, per poter essere emessa in procedura P.A.M.) potrà essere rilasciata solo a seguito della adozione del parere tecnico riguardante gli arsenali militari.

Si rammenta, con l'occasione, che la normativa di riferimento pone il termine di un anno per l'emissione della certificazione dalla conclusione dell'accertamento tecnico (art. 3, comma 8, d.m. 27 ottobre 2004).

Ai fini della correlazione tra le risultanze degli accertamenti tecnici ed il contenuto dei curricula, verrà rilasciata una nuova versione della lista delle unità navali sulla PAT fittizia 808004². La lista è stata predisposta:

- sulla base degli elenchi verificati dalla CONTARP Centrale ed allegati al parere tecnico ed al documento recante le indicazioni per l'applicazione del predetto parere;
- sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero Difesa relative a tutte le navi riportate nei curricula, con l'indicazione degli anni di servizio per le unità ritenute a rischio espositivo (per le unità ancora in esercizio viene riportata esclusivamente la data

² La stessa viene rilasciata anche sulla PAT fittizia 808007, relativa al personale civile imbarcato.

di immissione in servizio). L'indicazione degli anni di servizio non viene riportata, invece, per le unità navali con assenza di rischio.


Eventuali anomalie, configurabili nei casi in cui i periodi di imbarco riportati nei curricula non risultino compresi nel periodo di servizio, né delle navi a rischio espositivo, né di quelle omonime ritenute a rischio assente (cosiddette false anomalie, indicate nella "tabella omonimie"³) riscontrate nell'iter previsto dal diagramma di flusso in fase di incrocio tra mansioni, reparti (unità navali) e periodi di imbarco, andranno segnalate alla CONTARP Centrale all'indirizzo contarp@inail.it ed alla Direzione Centrale Prestazioni, all'indirizzo dcprestazioni@inail.it.

Si rappresenta, infine, che in caso di eventuali richieste di accesso agli atti, che presentino i prescritti requisiti di ammissibilità di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il parere tecnico della CONTARP e le relative indicazioni per la sua applicazione sono ostensibili, e pertanto ne deve essere consentita la visione e l'estrazione di copia, trattandosi di pareri obbligatori in quanto previsti nella sequenza procedimentale dell'istruttoria. Gli allegati ai predetti documenti, in quanto provenienti da soggetti terzi rispetto all'Istituto, non sono invece ostensibili e quindi in caso di richiesta di accesso agli stessi dovrà essere attivato l'apposito sub-procedimento previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Il parere tecnico, i relativi allegati e le indicazioni per l'applicazione del parere vengono trasmessi a mezzo posta elettronica certificata alle Direzioni in indirizzo, che avranno cura di inoltrarlo alle unità territoriali di competenza.

IL COORDINATORE GENERALE
CONTARP CENTRALE
(Ing. Piero Anarocca)

IL DIRETTORE CENTRALE
PRESTAZIONI
(Dott. Luigi Sorrentini)



All. c.d.t.

³Cfr. le citate indicazioni per l'applicazione del parere tecnico. La tabella individua le omonimie, al momento note, di navi ritenute a rischio espositivo con altre invece a rischio assente che hanno navigato in tempi diversi e che non debbono essere segnalate in quanto "false anomalie".